

STATUTO

TITOLO I

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE ARTIGIANI - COMMERCIO - PROFESSIONI - PROVINCIA ROMA" in breve "A.A.C.P. - ROMA".

ARTICOLO 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Attilio Friggeri n. 96.

L'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, può istituire sedi amministrative, secondarie, periferiche purchè in uno stato dell'Unione Europea.

ARTICOLO 3

DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2040, salvo proroga per valida deliberazione dei due terzi degli associati presenti in Assemblea straordinaria appositamente convocata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4

SCOPO

L'Associazione è libera, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

ARTICOLO 5

OGGETTO

L'Associazione ha per oggetto:

- la promozione di attività di carattere sociale, culturale e ricreativo;
- lo studio, la ricerca, il dibattito, iniziative editoriali e quanto utile per l'aggiornamento culturale degli associati;
- la promozione di attività ricreative, sportive amatoriali, l'organizzazione di gite ed ogni altra attività lecita ed aderente agli scopi del sodalizio e finalizzata alla maggiore conoscenza e cultura degli associati;
- sollecitare la partecipazione degli associati al fine del raggiungimento delle attività sopra richiamate;
- la stipula di convenzioni con banche, ed imprese di assicurazioni, per l'ottenimento delle migliori condizioni per gli associati;
- la stipula di convenzioni con studi fiscali, legali e società commerciali e di servizi per l'ottenimento delle migliori condizioni per gli associati.

L'Associazione potrà acquisire in proprietà o in gestione beni mobili ritenuti necessari al raggiungimento dei fini associativi. All'interno della sede sociale o della sede operativa e a solo vantaggio degli associati, l'associazione potrà gestire o cedere a terzi la gestione di un punto di ristoro.

Ogni attività dell'Associazione dovrà svolgersi nel rispetto delle norme contenute nel regolamento interno che verrà, se ritenuto necessario, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli associati e a cui successivamente tutti i facenti parte dell'Associazione stessa dovranno attenersi.

TITOLO III

FONDO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 6

FONDO ASSOCIATIVO

Il fondo associativo è costituito:

- dalle somme versate dai singoli associati in sede di atto costitutivo (Soci Fondatori) o all'atto dell'ammissione all'Associazione (contributi sociali annui).

I contributi sociali annui non sono rimborsabili in nessun caso;

- dai contributi versati annualmente dagli associati per il funzionamento dell'Associazione.

L'ammontare e la forma del versamento dei contributi sociali

annui, sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo;

- da eventuali contributi dello Stato, dalle Regioni e Enti locali;
- da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità;
- da qualunque entrata che sia ritenuta pertinente al raggiungimento degli scopi associativi.

I Soci non possono vantare diritti sul Patrimonio dell'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Il bilancio annuale preventivo e consuntivo è soggetto all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV

ASSOCIATI

ARTICOLO 8

SOCI

I soci firmatari del presente statuto assumono la denominazione di soci fondatori.

I soci fondatori possono anche essere persone fisiche non munite di partita iva, e possono essere membri del consiglio direttivo così come disposto dall'art.13, 1° comma.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso di Partita Iva, rappresentate per mezzo del legale rappresentante, che ne facciano richiesta.

La qualità di socio si acquisisce con il pagamento del contributo sociale annuo, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Con il pagamento del contributo sociale annuo, si acquisisce il diritto di socio per dodici (12) mesi a decorrere dalla data di ammissione.

I soci si distinguono in Soci Fondatori e soci Ordinari.

I soci ammessi sono assoggettati a tutti gli obblighi previsti e derivanti dal presente statuto.

La qualità di socio importa senz'altro la piena adesione del socio al presente statuto ed a tutte le deliberazioni sociali legalmente adottate.

Tutti i Soci partecipano all'Associazione con uguali diritti. E'

espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

La qualità di socio non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e le quote annuali non sono rivalutabili.

ARTICOLO 9

AMMISSSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

La richiesta di ammissione a socio avviene su domanda scritta.

Il Consiglio Direttivo si riserva di respingere la richiesta di ammissione, in tal caso la delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e per essa non vi è obbligo di motivazione.

ARTICOLO 10

RECESSO - ESCLUSIONE

La qualifica di socio si perde con lo scadere del periodo coperto dal contributo sociale annuo.

La decadenza da socio comporta AUTOMATICAMENTE la perdita del godimento delle migliori condizioni derivanti da convenzioni, accordi e/o quant'altro concluso a vantaggio dei soci.

Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata

dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dall'Associazione, perde qualsiasi diritto verso l'associazione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 11

Organi dell'associazione

Gli organi sono:

- 1) L'Assemblea degli associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il tesoriere;
- 4) Il segretario.

Il potere di nomina degli organi spetta a tutti i Soci.

Tutte le cariche ricoperte in seno all'Associazione e di cui al presente statuto si intendono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO 12

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dall'Associazione ed è composta da tutti i soci aderenti.

Gli associati o partecipanti maggiori d'età non possono in ogni caso essere esclusi dall'esercizio del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti

nonchè per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 28 febbraio per l'approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando ne sia stata fatta richiesta motivata richiesta da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione nella sede sociale, almeno venti (20) giorni prima della data fissata, della comunicazione di convocazione e mediante FAX, e-mail e/o lettera indirizzata ai soci. La comunicazione deve contenere l'indicazione della data della prima e seconda convocazione, dell'ora, del luogo di svolgimento e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità di costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che in prima convocazione sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare

da un altro socio.

Ciascun socio in Assemblea può rappresentare per delega un solo socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice (la metà più uno) dei voti disponibili in Assemblea, salvo che per le modifiche al presente statuto e di scioglimento dall'Associazione, per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei voti, presenti e/o rappresentati, disponibili in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci debbono essere affisse nella sede sociale dell'Associazione per almeno quindici (15) giorni.

Spetta all'Assemblea:

- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13;
- procedere alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13;
- deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- determinare il compenso eventualmente spettante ai membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e

stabilire le norme sulla liquidazione.

ARTICOLO 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione dall'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri. Almeno tre dei membri devono essere eletti tra i Soci Fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica fino a revoca da parte dell'assemblea dei soci o dimissioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del consiglio stesso.

Il consiglio è convocato tramite avviso da inviarsi almeno tre giorni liberi prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Le sedute sono presiedute dal presidente di assemblea eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il consiglio è legittimamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del presidente di assemblea.

Spetta al consiglio:

- esercitare i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto non sia tassativamente attribuito all'Assemblea;

- predisporre il regolamento interno per il proprio funzionamento da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- deliberare l'apertura e chiusura di sedi secondarie e periferiche dell'Associazione, redigere il bilancio annuale preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

- stabilire l'entità del contributo sociale annuo di ammissione per i nuovi soci;

- stabilire l'entità del contributo sociale annuo per il funzionamento e le spese di gestione dell'Associazione;

- eleggere A MAGGIORANZA SEMPLICE il segretario ed il tesoriere SCEGLIENDO ANCHE AL DI FUORI DEI PROPRI MEMBRI E/O ISCRITTI.

Ai membri del Consiglio Direttivo, al segretario e al tesoriere, spettano i rimborsi spese per l'attività svolta nell'ambito dell'incarico ricevuto.

Gli eventuali emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo sono stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 14

TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere decade su decisione della MAGGIORANZA dei membri del Consiglio Direttivo. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Il tesoriere può svolgere anche funzione di segretario.

Il tesoriere non ha diritto di voto nell'ambito del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15

SEGRETARIO

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il Consiglio Direttivo per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli

eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario decade su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Il segretario può svolgere anche funzione di tesoriere.

Il segretario non ha diritto di voto nell'ambito del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 16

SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria delibererà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'eventuale patrimonio netto residuo, sentito l'organismo di controllo di cui alla art. 3 della legge n. 662/1996, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Le persone fisiche e giuridiche in possesso di Partita Iva, queste ultime rappresentate per mezzo del legale rappresentante, definite soci, che entrano a far parte dell'Associazione si obbligano a corrispondere regolarmente all'Associazione i contributi dovuti, ad osservare strettamente le disposizioni contenute nel presente statuto e nell'eventuale Regolamento, le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi dell'Associazione.

ARTICOLO 18

Per quanto non previsto nel presente statuto, le parti fanno espressamente specifico riferimento alla disciplina del codice civile in tema di associazioni.